



*allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 10 del 12 maggio 2026*

Provincia di Cosenza

Settore Patrimonio e Tributi

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199**

INDICE – SOMMARIO

CAPO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 1 – Finalità e oggetto del regolamento

CAPO II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE, CANONE UNICO PATRIMONIALE ED ALTRI CANONI E DIRITTI PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni in corso

Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Art. 7 – Contenzioso pendente

CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI RIVERSAMENTI T.E.F.A.

Art. 8 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 9 – Ambito soggettivo della definizione

Art. 10 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Art. 11 – Effetti della definizione agevolata

Art. 12 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione in corso

Art. 13 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Art. 14 – Contenzioso pendente

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 1 – Finalità e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, la definizione agevolata delle entrate provinciali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, o di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La definizione agevolata è finalizzata a consentire ai contribuenti la regolarizzazione delle situazioni debitorie pregresse mediante modalità semplificate, con riduzione di interessi, sanzioni e maggiorazioni nei limiti stabiliti dal presente regolamento, nonché a garantire una più efficace gestione delle entrate dell'Ente.

3. La definizione agevolata è attivata esclusivamente su iniziativa del debitore, mediante presentazione della dichiarazione di adesione nei termini previsti dal presente regolamento.

4. La Provincia non è tenuta all'invio di comunicazioni individuali ai debitori ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, ferma restando la facoltà dell'Ente di adottare idonee forme di pubblicità e informazione.

5. Ai fini del presente regolamento, per interessi, sanzioni e maggiorazioni oggetto di agevolazione si intendono quelli:

a) maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, inclusi quelli maturati successivamente all'emissione delle ingiunzioni di pagamento o degli accertamenti esecutivi, nonché quelli derivanti da eventuali solleciti e/o intimazioni ad adempiere;

b) ovvero, in caso di piani di rateizzazioni in corso, già determinati o ricompresi nei piani alla data della loro concessione, limitatamente alle somme non ancora versate alla data di adesione.

CAPO II DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE PER SANZIONI

AMMINISTRATIVE, CANONE UNICO PATRIMONIALE ED ALTRI CANONI E DIRITTI PATRIMONIALI DELLA PROVINCIA

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Il presente Capo disciplina la definizione agevolata dei crediti provinciali non riscossi a seguito di:

- ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, entro il 31/12/2025;
 - accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, emessi entro il 31/12/2025.
2. La definizione si applica a:
- a) sanzioni amministrative, comprese quelle per violazione al Codice della Strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n.285) e quelle in materia ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della L. 689/1981;
 - b) Canone Unico Patrimoniale, altri canoni e diritti patrimoniali della Provincia.
3. I debiti possono essere estinti mediante il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale e degli oneri di riscossione, comunque denominati, relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi, inclusi costi, diritti e spese della fase di riscossione coattiva e delle procedure esecutive e cautelari e con applicazione delle seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% delle sanzioni e delle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - riduzione degli interessi moratori e degli ulteriori interessi comunque denominati, maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione ovvero, in caso di rateizzazioni in corso, fino alla data di concessione del piano, limitatamente alle somme non ancora versate, nella misura del 50% in caso di pagamento rateale, oppure del 100% in caso di pagamento in un'unica soluzione.
4. La definizione agevolata può riguardare anche singoli debiti inclusi in un'ingiunzione di pagamento o in un accertamento esecutivo.

Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. La definizione agevolata si attiva esclusivamente su iniziativa del debitore. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Cosenza, all'albo pretorio on-line e nella Sezione Amministrazione Trasparente, del presente regolamento e della relativa modulistica, il debitore può presentare alla Provincia un'istanza volta a conoscere l'ammontare e la tipologia dei debiti definibili.
2. La Provincia non è tenuta all'invio di comunicazioni individuali ai debitori, ferma restando la facoltà di adottare idonee forme di pubblicità.
3. La Provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunica le pendenze definibili.

4. Il debitore può presentare la dichiarazione di adesione entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, secondo le modalità e la modulistica rese disponibili sul sito istituzionale entro 15 giorni dall'approvazione del regolamento.
5. La Provincia, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, comunica:
 - l'ammontare complessivo dovuto;
 - le modalità di pagamento;
 - l'eventuale piano rateale;
 - l'eventuale diniego, totale o parziale, motivato.
6. Il pagamento può avvenire:
 - a) in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione: in tal caso gli interessi sono ridotti del 100 per cento;
 - b) mediante rateizzazione, fino a un massimo di 48 rate mensili, con prima rata pari al 10% del dovuto e importo minimo di euro 100 per rata, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese, secondo il seguente schema:

Importo del debito (€)	Numero massimo di rate	Importo minimo rata (€)
Fino a 200	1	intero importo
200,01 – 1.000	10	100
1.000,01 – 3.000	24	100
3.000,01 – 10.000	36	100
Oltre 10.000	48	100

7. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale a decorrere dalla scadenza della prima rata.

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. La presentazione della sola dichiarazione di adesione non comporta la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da eventuali piani di rateizzazione in corso, che restano efficaci fino al perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del successivo comma 3.
2. Il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa e ancora in essere.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata nei termini previsti dal presente regolamento.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero delle rate previste dal piano di pagamento, il debitore decade dai benefici della definizione.
5. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazioni in corso

1. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai debitori che hanno in corso piani di rateizzazione relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli avvisi di accertamento di cui all'art. 2, nonché ai successivi atti delle procedure esecutive e cautelari. In tal caso, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, non si tiene conto delle somme già versate a titolo di interessi e maggiorazioni, inclusi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. La riduzione degli interessi si applica anche agli interessi già ricompresi nei piani di rateizzazione in corso alla data di adesione, limitatamente alle quote non ancora versate.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento alle rate con scadenza successiva alla presentazione stessa. Il piano di rateizzazione originario è revocato al momento del pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata dovuta ai fini della definizione agevolata e riacquista efficacia esclusivamente in caso di mancato perfezionamento o di decadenza dalla definizione.

Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:
 - sono sospese le procedure esecutive relative ai debiti oggetto della dichiarazione;
 - non possono essere avviate nuove azioni esecutive né adottate nuove misure cautelari, ivi inclusi il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca.
2. Restano validi ed efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.
3. Le procedure esecutive già avviate non possono essere proseguite, salvo che sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione.

4. La sospensione permane fino al perfezionamento della definizione agevolata ovvero, in caso di mancato perfezionamento o di decadenza, fino alla ripresa delle attività di riscossione.

Art. 7 – Contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di adesione il debitore indica eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione e si impegna a rinunciarvi. A tal fine, deposita istanza di rinuncia entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza.
2. La dichiarazione di adesione, allegata all'istanza di rinuncia, produce l'effetto di accettazione della rinuncia da parte della Provincia e comporta la compensazione delle spese di lite.
3. La mancata indicazione di giudizi pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi interessati.
4. Qualora l'impugnazione sia stata proposta dalla Provincia, il debitore si impegna ad accettare la rinuncia dell'Ente con compensazione delle spese.
5. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso o la mancata accettazione della rinuncia comportano l'inefficacia della definizione per i debiti oggetto del contenzioso; i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.

CAPO III – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI RIVERSAMENTI TEFA

Art. 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 109 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la definizione agevolata degli omessi riversamenti del T.E.F.A. (Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali) dovuti dai Comuni.
2. La definizione agevolata si applica alle posizioni debitorie derivanti dall'omesso riversamento del T.E.F.A., relative ad avvisi di accertamento esecutivi emessi entro la data di approvazione del presente regolamento, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 103, della medesima legge, alle posizioni oggetto di procedure di accertamento o di controversie tributarie pendenti alla medesima data, ivi inclusi i connessi atti della riscossione.
3. Rientrano nella definizione agevolata tutti gli atti della riscossione coattiva e le procedure esecutive e cautelari, ivi inclusi solleciti, intimazioni di pagamento e ogni altro atto successivo o connesso alle posizioni debitorie di cui ai commi precedenti.
4. I debiti possono essere estinti mediante pagamento integrale del capitale e degli oneri di riscossione, comunque denominati, relativi alle posizioni di cui al presente

articolo, inclusi costi, diritti e spese della fase coattiva e delle procedure esecutive e cautelari.

5. Sugli interessi moratori e sugli ulteriori interessi comunque denominati, maturati fino alla data di adesione ovvero, in caso di rateizzazioni in corso, fino alla data di concessione del piano limitatamente alle somme non ancora versate, si applica una riduzione determinata in misura decrescente in relazione alla durata del pagamento, al fine di incentivare l'estinzione anticipata del debito.
6. La riduzione degli interessi di cui al precedente comma è stabilita per come segue:

100% in caso di pagamento in un'unica soluzione;

85% in caso di pagamento entro 12 mesi;

65% in caso di rateizzazione fino a 24 mesi;

45% in caso di rateizzazione fino a 36 mesi;

25% in caso di rateizzazione fino a 48 mesi.
7. La definizione agevolata può riguardare anche singoli debiti inclusi nella medesima posizione debitoria.

Art. 9 – Ambito soggettivo

1. Possono aderire alla definizione agevolata i Comuni titolari delle posizioni debitorie di cui all'articolo 8.
2. Possono altresì aderire i soggetti nei cui confronti risultino pendenti procedure di accertamento o controversie tributarie relative al T.E.F.A., ai sensi dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
3. La riduzione di cui all'articolo 8 si applica agli interessi maturati, a qualunque titolo, fino alla data di adesione, nonché a quelli inclusi in eventuali piani di rateizzazione, limitatamente alle quote non ancora versate.

Art. 10 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. La definizione agevolata si attiva esclusivamente su iniziativa del debitore interessato, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Cosenza, all'albo pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente", del presente regolamento e della relativa modulistica, può richiedere alla Provincia di conoscere l'ammontare delle somme definibili.

2. La Provincia non è tenuta all'invio di comunicazioni individuali ai Comuni ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, ferma restando la facoltà di adottare idonee forme di pubblicità e informazione.
3. La Provincia, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, comunica l'ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.
4. Il Comune, entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, secondo le modalità ed utilizzando la modulistica che la Provincia rende disponibile sul proprio sito istituzionale entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
5. La Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di adesione, comunica al debitore:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata;
 - le modalità di pagamento;
 - l'importo delle singole rate e le relative scadenze;
 - l'eventuale diniego, totale o parziale, adeguatamente motivato.
6. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata può avvenire:
 - a) in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5; In tal caso gli interessi dovuti sono ridotti nella misura del 100%;
 - b) mediante rateizzazione, con scadenza entro 30 giorni dalla medesima comunicazione, fino ad un massimo di 48 rate mensili. La prima rata è pari al 20 per cento dell'importo complessivamente dovuto. L'importo minimo di ciascuna rata è fissato in euro 2.500 e la scadenza è stabilita all'ultimo giorno di ciascun mese, secondo la seguente articolazione:

Importo del debito (€)	Numero massimo di rate	Importo minimo rata (€)
Fino a 7.500,00	3	2.500
Da 7.500,01 a 20.000	6	2.500
Da 20.000,01 a 50.000	12	2.500
Da 50.000,01 a 120.000	24	2.500
Oltre 120.000	48	2.500

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale annuo con decorrenza dalla scadenza della prima rata.

7. E' esclusa la compensazione con altri crediti tributari.

Art. 11 – Effetti della definizione agevolata

1. La presentazione della sola dichiarazione di adesione non comporta la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da eventuali piani di rateizzazione in corso, che restano efficaci fino al perfezionamento della definizione agevolata ai sensi del successivo comma 3.
2. Il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata dovuta ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa e ancora in essere.
3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata nei termini previsti dal presente regolamento.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a 10 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una delle rate previste dal piano di pagamento, il debitore decade dai benefici della definizione.
5. In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 12 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione in corso

1. La definizione agevolata di cui all'art.10 può essere richiesta anche dai debitori che hanno in corso piani di rateizzazione relativi agli avvisi di accertamento esecutivo e ai successivi atti delle procedure esecutive e cautelari.
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di maggiorazioni e di interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. La riduzione degli interessi prevista dal presente regolamento si applica anche agli interessi già ricompresi nei piani di rateizzazione in corso alla data di adesione, limitatamente alle quote non ancora versate, ivi inclusi quelli maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
4. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni, limitatamente alle rate con scadenza successiva alla presentazione della domanda stessa.
5. Il piano di rateizzazione originario è revocato al momento del pagamento della prima rata ovvero dell'unica rata dovuta ai fini della definizione agevolata e riacquista efficacia esclusivamente in caso di mancato perfezionamento o di decadenza dalla definizione.

Art. 13 – Procedure cautelari ed esecutive

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata:
 - sono sospese le procedure esecutive relative ai debiti oggetto della dichiarazione;
 - non possono essere avviate nuove azioni esecutive né adottate nuove misure cautelari, ivi inclusi il fermo amministrativo e l'iscrizione di ipoteca.
2. Restano validi ed efficaci i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
3. Le procedure esecutive già avviate alla data di presentazione della dichiarazione di adesione non possono essere proseguite, salvo che sia già intervenuta l'aggiudicazione ovvero l'assegnazione.
4. La sospensione di cui al comma 1 permane fino al perfezionamento della definizione agevolata ovvero, in caso di mancato perfezionamento o di decadenza, fino alla ripresa delle attività di riscossione.

Art. 14 – Contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di adesione il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi.
2. A tal fine, il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza.
3. La dichiarazione di adesione, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte della Provincia della rinuncia e comporta la compensazione delle spese di lite.
4. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
5. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dalla Provincia, il debitore, con la presentazione della dichiarazione di adesione, si impegna ad accettare la rinuncia dell'Ente, con compensazione delle spese di lite.
6. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ovvero la mancata accettazione della rinuncia dell'Ente impositore determinano l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso; i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale che lo approva.